CAMERA DEI DEPUTATI N. 1196

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCHMIDT, BONDI, RIVOLTA, DI TEODORO, EMERENZIO BARBIERI, ALBONI

Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

Presentata il 5 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I deputati eletti nei collegi del territorio della Brianza propongono la presente proposta di legge per l'istituzione della provincia di Monza e della Brianza. Si tratta della ripresentazione del testo unificato già approvato in sede referente nella I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni il 7 marzo 2001, dopo il recepimento delle condizioni espresse nel parere favorevole della V Commissione Bilancio. La proposta di legge era già pronta per l'esame in Assemblea, avendo ricevuto l'onorevole Giovanni Crema, relatore, mandato dalla Commissione per riferire in senso favorevole: la relazione della I Commissione permanente, sulla citata proposta di legge, veniva presentata alla Presidenza in data 8 marzo 2001. Lo stesso giorno il Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere.

La proposta di legge è ripresentata nella XIV legislatura con il proposito di utilizzare il meccanismo di abbreviazione procedurale previsto dall'articolo 107 del regolamento della Camera dei deputati che consente l'applicazione di un principio di continuità operativa nell'attività di legislature successive.

Secondo questo principio le proposte di legge già approvate in Commissione in sede referente nel corso della XIII legislatura e ripresentate in questa legislatura possono essere riesaminate con rito abbreviato: la fase istruttoria si restringe temporalmente, mentre la fase della nuova decisione seguirà secondo la normale procedura.

Poiché è richiesto dal regolamento il deposito della proposta di legge approvata in sede referente e l'adozione anche della relazione presentata nella legislatura pre-

cedente, si ritiene utile allegare il testo della stessa.

« L'istituzione della provincia di Monza e della Brianza, disposta dal testo all'esame dell'Assemblea, si inscrive nel quadro di valorizzazione delle funzioni della provincia previsto dalle disposizioni della legge n. 142 del 1990 – attualmente riprodotte nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – apparendo in linea, peraltro, con le caratteristiche richieste dalla legge per l'istituzione di nuove province.

Il territorio dell'istituenda provincia, infatti, è dotato di una sua unitarietà ed omogeneità storica, sociale, culturale ed economica, assolutamente distinte dal resto della provincia di Milano e si presenta come un'area particolarmente dinamica, con ampi spazi di sviluppo e con notevoli spazi di espansione.

Del resto la storia industriale di questa zona, le cui prime attività manifatturiere risalgono al Basso medioevo, testimonia la sua importanza economica e la solidità della sua struttura produttiva, nella quale si riscontra una prevalenza dei settori metalmeccanico, edile, del legno e dell'abbigliamento, accanto ad un'importante crescita del settore servizi.

La istituenda provincia è già in grado inoltre di offrire ai suoi abitanti notevoli ed attrezzati servizi pubblici e nella città di Monza sono già ubicate, peraltro, le articolazioni territoriali di diversi uffici pubblici.

La città indicata come capoluogo, Monza, peraltro, per numero di abitanti è, allo stato, la città non capoluogo di provincia più popolosa d'Italia ed è la terza città della Lombardia, dietro a Milano e Brescia. Il suo tribunale che ha giurisdizione su 62 comuni con quasi un milione di abitanti si colloca tra i primi dieci più importanti tribunali d'Italia.

Per quanto poi concerne l'istruzione, Monza si presenta come il capoluogo naturale della Brianza, posto che sul suo territorio sono presenti scuole superiori di ogni tipo, sia pubbliche che private.

La storia ultramillenaria della città di Monza è rappresentata dai numerosi monumenti che l'abbelliscono: il Duomo, l'Arengario e la Villa Reale. La città fu capitale del Regno dei Longobardi, indi fu sede imperiale con Berengario e con gli Ottone. Nei secoli successivi la città di Teodolinda ha rivissuto altri momenti di splendore rappresentati dalla Villa reale che fu per molti decenni sede estiva di diversi sovrani.

Insiste nel parco di Monza, che ha una superficie di circa 8 milioni di metri quadrati, il più celebre e prestigioso autodromo del mondo. Costruito nel 1922 è stato costantemente ammodernato ed attualmente è utilizzato per prestigiose competizioni motoristiche nazionali ed internazionali.

La Commissione Affari costituzionali ha dunque proceduto all'esame delle diverse proposte di legge che prevedevano l'istituzione della provincia in questione, accertando la sussistenza dei requisiti necessari per istituirla. La maggioranza delle popolazioni e dei comuni interessati si è pronunciata, infatti, favorevolmente e il Consiglio regionale della Lombardia, con deliberazione adottata il 1° aprile 1998, ha espresso parere favorevole. La Commissione ha quindi proceduto alla definizione del testo che è ora all'esame dell'Assemblea e del quale raccomando vivamente l'approvazione ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Monza e della Brianza nell'ambito della regione Lombardia, con capoluogo Monza.

2. La provincia di Monza e della Brianza, è costituita dai comuni di: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Cambiago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

ART. 2.

1. La provincia di Milano, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Monza e della Brianza hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Milano.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Monza e della Brianza, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

ART. 3.

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f)*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili

dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 5.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Monza e della Brianza per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Milano, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle

due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Milano, dei fondi di spettanza della provincia di Monza e della Brianza.

ART. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Monza e della Brianza.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26

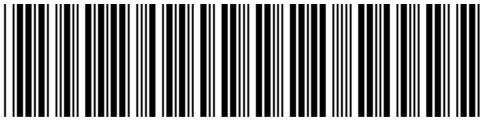

14PDL0003090